

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

PROVINCIA DI FIRENZE

PIANO REGOLATORE GENERALE PIANO STRUTTURALE (P.S.)

L.R. 16.1.1995 n.5 art.24

ELABORATO

B1

MODIFICATO
C.S.10.4.2002
INTEGR.2.2003
INTEGR.3.2003
MODIFICATO
C.S.26.3.2003

STATUTO DEI LUOGHI NORME DI ATTUAZIONE

ARCH. ANTONIO MARCON

ARCH. PAOLO VICENTINI

FIRENZE- VIA G.CARDUCCI, 20 tel.055 2480813 fax 055 2347698 e-mail INFO@MARCONARCHITETTI.COM

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 - Contenuti, campi e modalità applicative

Il Piano Strutturale costituisce parte integrante del Piano Regolatore Generale Comunale e contiene le indicazioni strategiche per il governo del territorio comunale, come derivate dagli Atti di pianificazione sovracomunale costituite dal Piano di indirizzo territoriale regionale (P.I.T.) e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), integrate ed esplicitate con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale.

Come prescritto dall'art.24 della L.R. 15 gennaio 1995 n. 5, il Piano Strutturale contiene,:

- a. Il quadro conoscitivo dettagliato, a livello comunale, delle risorse individuate dal P.T.C.P.;
- b. La ricognizione delle prescrizioni del P.T.C.P.;
- c. Gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale;
- d. L'individuazione dei sistemi e sub-sistemi ambientali, insediativi, infrastrutturali di servizio e funzionali da realizzare per conseguire i suddetti obiettivi;
- e. Gli elementi per la valutazione degli effetti ambientali;
- f. Gli indirizzi ed i parametri da rispettare nella predisposizione della parte gestionale del piano regolatore generale;
- g. Gli indirizzi programmatici per l'attuazione;
- h. Le salvaguardie da rispettare fino all'approvazione del Regolamento urbanistico;
- i. Lo statuto dei luoghi;
- j. Il quadro conoscitivo delle attività svolte sul territorio al fine del riequilibrio e della riorganizzazione dei tempi, degli orari e della necessità di mobilità.

Gli indirizzi ed i parametri da rispettare nella predisposizione della parte gestionale del P.R.G. individuano in particolare:

- a. Le invarianti strutturali del territorio da sottoporre a tutela, al fine di garantire uno sviluppo volto ad assicurare uguali potenzialità di crescita del benessere dei cittadini ed a salvaguardare i diritti delle generazioni presenti e future a fruire delle risorse del territorio;
- b. La disciplina di salvaguardia delle risorse del territorio nelle diverse componenti;
- c. La suddivisione del territorio comunale in unità territoriali organiche elementari;
- d. La definizione delle dimensioni massime ammissibili degli insediamenti e delle funzioni, delle infrastrutture e dei servizi necessari, in ciascuna U.T.O.E.;
- e. L'individuazione dei luoghi da sottoporre a progetti guida, o ad interventi prioritari, specifici e mirati da realizzare attraverso i Programmi Integrati d'Intervento;

Il Piano Strutturale contiene inoltre i criteri per la definizione e la valutazione dei piani e programmi di settore di competenza comunale aventi effetti sull'uso e tutela delle risorse del territorio.

Le indicazioni contenute nel Piano Strutturale possono avere carattere documentario, di indirizzo, prescrittivo o strettamente vincolante, come esplicitamente menzionato negli articoli seguenti, per la formazione del Regolamento Urbanistico, per gli eventuali Programmi Integrati di Intervento, per

il Regolamento Edilizio e per tutti i piani o programmi settoriali comunali suscettibili di incidere sugli assetti e sulle trasformazioni fisiche funzionali del territorio.

art. 2 - Elaborati costitutivi

Il Piano Strutturale è composto dai seguenti elaborati :

A - IMPOSTAZIONE METODOLOGICA E QUADRO CONOSCITIVO : articolata in

RELAZIONE GENERALE

- A1 - Quadro normativo di riferimento e note metodologiche
- A2 - Obiettivi generali e particolari
- A3 - Procedure ed articolazione del P.S.
- A4 - Note storiche
- A5 - Aspetti demografici
- A6 - Aspetti socioeconomici
- A7 - Servizi e attrezzature pubbliche e di interesse collettivo
- A8 - Analisi del patrimonio edilizio
- A9 - Strumentazione urbanistica
- A10 - Risorse e prescrizioni del P.T.C.P.
- A11 - Vincoli ed altri riferimenti territoriali

CARTOGRAFIA

- A12 - Risorse e prescrizioni del P.T.C.P.
- A13 - Vincoli e altri riferimenti territoriali
- A14 - Altimetria

B - STATUTO DEI LUOGHI

- B1 - Norme di attuazione
- B2 - Cartografia dei Sistemi e subsistemi territoriali (1:25.000)
- B3 - Cartografia dello Statuto dei luoghi : generali (1:10.000)
- B4 - Cartografia dello Statuto dei luoghi : sviluppi (1: 2.000)
- B5 - Unità territoriali organiche elementari (U.T.O.E.) Schede

C - QUADRO GEOLOGICO

- C1 - Relazione di fattibilità geologica (1:10.000)
- Indagine geologico tecniche di supporto - Nota integrativa giugno 2002
- Indagine geologico tecniche di supporto - 2° Nota integrativa ottobre 2002
- Indagine geologico tecniche di supporto - 3° Integrazione febbraio 2003
- C2 - Carta geolitologica e litotecnica (1:10.000)
- C3 - Sezioni geologiche (1:10.000)
- C4 - Carta geomorfologica (1:10.000)
- C5 - Carta del reticolo idrografico (1:10.000)
- C6 - Carta dell'instabilità potenziale dei versanti (1:10.000)

C7 - Carta delle permeabilità e dei contesti idrogeologici	(1:10.000)
C8 - Carta delle aree esondabili e contesti idraulici	(1:10.000,1:2.000)
C9 - Carta delle situazioni di amplificazione sismica	(1:10.000)
C10- Carta delle soglie di pendenza	(1: 2.000)
C11- Carta delle pericolosità	(1:10.000)
C12- Carta del rischio di inquinamento e idraulico	(1: 2.000)

- Documento di conformità al P.I.T. e al P.T.C.P. ai sensi art.1 comma 6 del P.I.T

art. 3 - Rapporti con gli atti di pianificazione Regionali e Provinciali

Il Piano Strutturale si configura come approfondimento, integrazione e specificazione delle linee strategiche di sviluppo sostenibile del territorio comunale emanate attraverso gli Atti di pianificazione sovracomunale costituiti dal Piano di indirizzo territoriale regionale (P.I.T.) e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.).

Il P.I.T. per le sue specifiche prerogative di legge, si limita a definire l'appartenenza del territorio comunale al Sistema territoriale locale n.9 (Sistema urbano fiorentino) e al sottosistema Mugello (n.91) inserendo quest'ultimo nel Sistema territoriale di programma denominato "La Toscana dell'Appennino" con una serie di obiettivi di intervento specifici. Il tutto senza prevedere specifiche indicazioni ma soltanto Direttive generali poi riportate nel P.T.C.P..

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze, contiene numerose e specifiche previsioni preordinate al presente Piano Strutturale. Più nello specifico il Piano Strutturale si conforma alle indicazioni contenute in tutti gli elaborati del P.T.C.P. tra cui le cartografie e le Norme di Attuazione, tenendo anche conto della Relazione Generale, della Monografia del Sistema Territoriale del Mugello e della Romagna Toscana, dello Statuto del Territorio. Il Piano Strutturale si attiene altresì alle salvaguardie di cui all'art. 37, comma 5 e all'art. 11 della L.R. n. 5/95, alle istruzioni tecniche di cui all'art. 13 della stessa L.R., alle norme, piani e programmi di settore regionali. Il PTCP ha valore prescrittivo e di direttiva.

Lo Statuto del Territorio, la Relazione Generale e la Monografia del Sistema Territoriale contengono i dati e le analisi urbanistiche, sociali, demografiche, idrogeologiche ed ambientali che costituiscono il quadro conoscitivo di riferimento fondamentale per la redazione del presente P.S.

Le prescrizioni, le direttive e i criteri di localizzazione, nonché gli indirizzi, le indicazioni e i parametri ivi formulati, hanno l'efficacia stabilita nelle Norme Tecniche.

Le direttive individuano i principi d'uso del territorio e gli obiettivi di tutela che il piano Strutturale comunale nella sua autonomia e specificità di applicazione tende comunque a perseguire.

Nel quadro conoscitivo vengono riportate le previsioni del P.T.C.P. per il territorio comunale, sotto forma di sintesi descrittiva (punto A10 della Relazione) e di cartografia (A12). Nelle Tavole dello Statuto dei Luoghi del Piano strutturale (B3 e B4) e nelle presenti Norme vengono riportate le

stesse previsioni, eventualmente precisate e modificate solo se esplicitamente indicato e argomentato, secondo le facoltà e le indicazioni previste dallo stesso P.T.C.P..

Titolo II - SISTEMI TERRITORIALI

art. 4 - I Sistemi territoriali

Come prescritto dall'art.24 della L.R. 15 gennaio 1995 n. 5, il Piano Strutturale individua i sistemi e sub-sistemi ambientali, insediativi, infrastrutturali di servizio e funzionali da realizzare per conseguire gli obiettivi individuati.

Il Piano Strutturale individua con il termine "sistema" le parti di territorio dotate di una comune identità, tra loro integrate e geograficamente, morfologicamente, storicamente, funzionalmente costituenti una specifica e distinta unità territoriale per la quale sia applicabile una linea di indirizzo strategica per il perseguimento dello sviluppo sostenibile.

Nel territorio comunale l'individuazione dei Sistemi è stata indirizzata prioritariamente alla lettura delle caratteristiche morfologiche e orogenetiche che, per la natura stessa di questa area geografica ed amministrativa, costituiscono linee imprescindibili di interpretazione e governo del territorio, fondamentali dal punto di vista ambientale ma essenziali anche per gli aspetti insediativi, infrastrutturali di servizio e funzionali.

In alcuni casi la divisione dei Sistemi risponde ad esigenze di lettura e riconoscibilità storica geografica del territorio più che a reali esigenze di differenziazione normativa. Le articolazioni in Sistemi e sottosistemi possono o meno comportare nei successivi articoli delle presenti norme, diverse indicazioni normative e prescrittive.

Il Piano Strutturale individua, oltre a vari sottosistemi, tre Sistemi territoriali principali in cui viene diviso il territorio comunale, con riferimento alla Tavola B2 dello Statuto dei Luoghi:

- I - Sistema territoriale del fondovalle Senio**
- II - Sistema territoriale basso montano**
- III - Sistema territoriale alto montano**

art. 5 - Sistema territoriale del fondovalle Senio

E' costituito dalla parte di territorio comunale che segue il corso del fiume Senio che nasce appena a monte dell'abitato del Capoluogo, a quota 500 m s.l.m., per arrivare nel punto più a valle del territorio comunale e regionale a nord con la frazione di Misileo a quota 300 m s.l.m..

Nel Sistema sono incluse le propaggini terminali delle vallette secondarie dei Fossi di Mantigno, Salecchio, Visano. E' l'unica area che mantiene un certo livello di antropizzazione con il 90% dei residenti su un'estensione di 723 ha pari a meno del 7% dell'intero territorio comunale.

Il Sistema è suddiviso in tre sottosistemi:

Ia - Territorio edificato del capoluogo:	estensione 116 ha, residenti n. 1.042
Ib - Territorio edificato di Misileo	" 7 ha, " n. 30
Ic - Territorio aperto di fondovalle	" 600 ha " n. 120

Il Sistema comprende interamente le Aree sensibili soggette a rischio idraulico perimetrata ai sensi dell'art.3 delle Norme di Attuazione del P.T.C.P. che costituiscono Invariante strutturale, mentre include solo porzioni marginali delle aree comprese nelle altre due categorie di Invarianti: "Ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale" di cui all'art. 15 delle presenti Norme, e "Aree fragili da sottoporre a programma di paesaggio" di cui all'art. 16.

art. 6 - Sistema territoriale basso montano

Comprende tutte le aree dei bacini affluenti del Senio e le piccole porzioni di territorio nelle valli del torrente Rovigo (Bacino del Santerno) e del Rio Fogare (Bacino del Lamone), dal fondovalle ai piani e ai crinali più bassi a quote comprese tra i 500 e gli 800 m s.l.m., con pendenze dei terreni mediamente limitate e ampie porzioni di suolo agricolo inframezzato da aree forestate. Il Sistema occupa il 62% del territorio comunale e presenta una limitatissima antropizzazione pur conservando buona parte del patrimonio edilizio sparso di origine colonica.

Il Sistema è suddiviso in otto sottosistemi:

- Il a - Presiola- Rio Sintra:** estensione 378 ha, abitanti n. 0
coincidente con l'area perimetrata come Invariante: "Ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi ..." per l'Area naturale protetta di Rio Sintra
- Il b - Badia di Susinana - Salti** estensione 818 ha, abitanti n. 8
non comprende aree interessate da Invarianti strutturali
- Il c - Salecchio** estensione 1.432 ha, abitanti n. 42
comprende in parte l'area perimetrata come Invariante: "Aree fragili da sottoporre a programma di paesaggio"
- Il d - Piedimonte - Campanara** estensione 1.092 ha, abitanti n. 49
è per metà compreso nell'area perimetrata come Invariante: "Aree fragili da sottoporre a programma di paesaggio e la parte residua è compresa negli "Ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi ..." per il Parco regionale del Giogo di Scarperia e della Colla di Casaglia.
- Il e - Mantigno - Bibbiana** estensione 1.228 ha, abitante n. 41
è in parte compreso nell'area perimetrata come Invariante: "Ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi ..." e in parte include "Aree fragili da sottoporre a programma di paesaggio" che il P.S. propone a parziale modifica del P.T.C.P..
- Il f - Cortecchio - Valmaggiore** estensione 870 ha, abitanti n. 15

è solo in parte compreso nell'area perimetrata come Invariante: "Ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi ..." per il Parco regionale del Giogo di Scarperia e della Colla di Casaglia.

Il g - Fantino - Rio Fogare estensione 628 ha, abitanti n. 7

è in gran parte compreso nell'area perimetrata come Invariante: "Aree fragili da sottoporre a programma di paesaggio" e una parte residua è compresa negli "Ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi ..." per il Parco regionale del Giogo di Scarperia e della Colla di Casaglia.

Il h- Casetta di Tiara - Val Rovigo estensione 316 ha, abitanti n. 15

è interamente compreso nell'area perimetrata come Invariante: "Ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi ..." per il Parco regionale del Giogo di Scarperia e della Colla di Casaglia.

art. 7 - Sistema territoriale alto montano

Comprende le aree del territorio comunale poste a quote superiori agli 800 m, dalle cime del Monte Prevaligo e del Monte Carzolano più a sud, verso il crinale a nord ovest con il Monte Roncaccio e fino alla Faggiola, a segnare il confine verso Firenzuola e il bacino del Santerno

Il sistema è caratterizzato da zone alte di crinale in parte boscate, con aree ancora in minima parte a prato, pascolo o coltivate, e in gran parte con pendenze rilevanti.

Il sistema si estende per 3.404 ha corrispondente ad un terzo dell'intero territorio comunale. L'antropizzazione è molto limitata, il 60% del patrimonio edilizio rurale esistente è abbandonato, il 35% è ad uso saltuario stagionale e nell'area sono censiti solo 4 residenti.

Pur nella complessità e articolazione morfologica non si individuano sottosistemi.

Il Sistema è in gran parte compreso nell'area perimetrata come Invariante: "Ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi ..." per il Parco regionale del Giogo di Scarperia e della Colla di Casaglia, un'altra parte è inserita nella perimetrazione delle "Aree fragili da sottoporre a programma di paesaggio".

Titolo III - TUTELA DELLE RISORSE

art. 8 - Disposizioni generali

Il Piano Strutturale con il presente titolo delle Norme di attuazione definisce le articolazioni del territorio comunale sotto il profilo della conoscenza e tutela idrogeologica, dei valori paesistici, ambientali e storico culturali del territorio comunale, e detta disposizioni volte a perseguire la tutela dell'integrità fisica del territorio e la valorizzazione delle potenzialità ambientali.

Il Regolamento Urbanistico ed i Programmi Integrati d'Intervento, nel dettare le discipline dettagliate ed i punti di rispettiva competenza potranno definire e prescrivere, ovvero dichiarare ammissibili, le trasformazioni fisiche e le utilizzazioni delle aree e degli immobili, solamente con le limitazioni ed alle condizioni dettate dalle disposizioni di cui ai successivi articoli.

art. 9 - Classi di pericolosità geologica-idraulica

Il giudizio di pericolosità è espresso attraverso la valutazione sintetica delle caratteristiche geologico-morfologiche, idrogeologiche ed idrauliche del territorio comunale: il suo scopo è indicare sia l'ubicazione e l'intensità dei fenomeni idrogeomorfologici e sismici presenti, sia il livello di indagine di approfondimento necessaria per eventuali interventi.

Tutto il territorio è stato suddiviso in aree discrete alle apposite Tavole C11a e C11b, a ciascuna delle quali viene assegnata una delle seguenti classi di pericolosità:

Classe 1: pericolosità irrilevante – Comprende aree in cui sono assenti limitazioni derivanti da caratteristiche geologico-tecniche, morfologiche ed idrauliche, e non si ritengono probabili fenomeni di amplificazione sismica. In considerazione delle caratteristiche rilevate, nonché della posizione nell'elenco redatto dal Ministero dei LL.PP. per la classificazione dei comuni toscani in zona sismica, tale classe non è stata applicata all'interno del Comune.

Classe 2: pericolosità bassa – Comprende situazioni apparentemente stabili sulle quali però permangono dubbi che potranno essere chiariti a livello di indagine geognostica di supporto alla progettazione. Comprende anche aree di fondovalle per cui non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni e che sono in condizione di alto morfologico rispetto alla piana adiacente. All'interno del Comune tale classe è stata assegnata alle aree esenti da pericolosità di frana e da rischio idraulico, corrispondenti alle fasce di crinale e ad alcune coltri detritiche a mezza costa poco acclivi.

Classe 3a: pericolosità medio-bassa – Comprende aree con fenomeni morfologici non in atto, segno di una passata dinamica morfologica, nonché aree in pendio che con interventi scorretti possono divenire instabili. Comprende altresì anche aree di fondovalle per cui non vi sono notizie storiche di inondazioni ma che sono in situazione morfologica sfavorevole (a quote inferiori a 2 ml. sopra il ciglio di sponda). Comprende una buona parte del territorio comunale, essenzialmente caratterizzata da moderata pericolosità per frana.

Classe 3b: pericolosità medio-alta – Comprende aree con fenomeni morfologici non in atto, ma segno di una dinamica morfologica attuale, nonché aree di fondovalle per cui vi sono

notizie storiche di precedenti inondazioni e sono in condizioni morfologiche sfavorevoli. Comprende una buona parte del territorio comunale, essenzialmente caratterizzata da potenziale elevata pericolosità per frana.

Classe 4: pericolosità elevata – Comprende le aree interessate da fenomeni di dissesto attivi o fenomeni di elevata amplificazione e liquefazione dei terreni; nonché aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per cui vi sono notizie storiche di inondazioni e che sono in posizione morfologica sfavorevole. In tale classe rientrano tutte le porzioni di territorio interessate da movimenti in atto con dinamica morfologica tenente all'estensione areale della pericolosità. In questa classe è stata inserita anche l'area individuata "ad elevato rischio idraulico" da parte dell'Autorità di Bacino del Reno, vigendo al suo interno il vincolo di non edificazione fino alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica programmate.

Sulla base di quanto disposto dalla normativa vigente, le trasformazioni ed utilizzazioni del territorio connesse alle nuove destinazioni d'uso, possono essere definite dal Regolamento Urbanistico, ove dichiarate ammissibili, unicamente con le limitazioni ed alle condizioni di cui ai seguenti punti.

- a) Nelle aree ricadenti in classe 2 di pericolosità gli interventi possono essere definiti in base alle conoscenze disponibili, con eventuali richieste di conferme locali mediante indagini geognostiche di supporto alla progettazione edilizia.
- b) Nelle aree ricadenti nelle classi di pericolosità 3a e 3b, gli interventi possono essere definiti subordinatamente a verifiche su area complessiva o di bacino (comprendenti carte geologiche di dettaglio, parametrizzazione geotecnica e verifiche idrologico-idrauliche). Tali verifiche saranno di un dettaglio maggiore se si rientra in classe 3b.
- c) Nelle aree ricadenti in classe di pericolosità 4 l'ammissibilità degli interventi è strettamente subordinata alla presentazione ed esecuzione di progetti ed interventi di consolidamento, bonifica e prevenzione del rischio idraulico, finalizzati alla completa messa in sicurezza geomorfologica e/o idraulica.

art. 10 - Aree sensibili già vulnerate da fenomeni di esondazione e soggette a rischio idraulico - Ambiti di tutela D.C.R. n.12/2000

La perimetrazione delle aree di cui al presente articolo come riportata alle Tav B3 e B4, è quella prevista dal P.T.C.P. con le precisazioni cartografiche derivate dagli studi idraulici dell'A.di B. Fiume Reno in corrispondenza delle U.T.O.E. n. 4 e 5. Tale previsione costituisce Invariante strutturale ai sensi del comma 6 dell'art. 5 L.R. 5/95.

Sono definite aree sensibili le aree caratterizzate da reti naturali o artificiali di drenaggio superficiale e/o da condizioni dinamiche, idrauliche, idrogeologiche che possono provocare fenomeni di crisi ambientale dovuti a esondazione, ristagno, inquinamento e dinamica d'alveo.

Il Regolamento Urbanistico prevederà che all'interno delle Aree sensibili di cui al presente articolo, tutti gli interventi per nuove edificazioni o di recupero del patrimonio edilizio esistente che

comportino aumento di volume, saranno condizionati alla redazione di uno studio che, tenuto conto dello stato di fatto dei luoghi, accerti l'assenza di rischio idraulico per piene con $T_r=200$ anni, o in caso contrario, che individui i necessari interventi di messa in sicurezza da realizzare contestualmente alle opere previste dal P.S. e che non arrechino aggravio delle condizioni di rischio delle aree contermini e quelle poste più a valle.

La disciplina e gli interventi in tali zone devono essere comunque finalizzati:

- al mantenimento e al miglioramento delle condizioni fisiche ed ambientali esistenti nelle aree naturalmente predisposte alla laminazione delle piene, individuando, se necessario, casse di espansione naturali;
- alla valorizzazione ed all'intensificazione delle funzioni idrauliche svolte, con progetti di regimazione idraulica realizzati a scala di bacino. In base a tali progetti possono essere consentiti impianti e attrezzature compatibili con le caratteristiche idrauliche delle zone;
- sono comunque ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che non comportino aumento di volume e sono fatti salvi i servizi e le attrezzature di livello Provinciale e/o Regionale di cui all'art. 24 delle Norme di Attuazione del P.T.C.P.

All'interno di tali Aree è stato eseguito quanto prescritto nella ex-DCR 230/94, modificata e inserita all'interno del P.I.T – DCR 12/2000, art.65 per definire nelle Tavole C 8 a, b, c,d gli ambiti fluviali sui corsi d'acqua censiti e determinare la pericolosità idraulica.

Considerando le definizioni degli ambiti fluviali della normativa regionale di riferimento, avremo:

Ambito A₁ di assoluta protezione del corso d'acqua: comprende il corso d'acqua in senso stretto nonché due fasce di larghezza di 10 mt, misurate in senso geometrico a partire dal piede esterno dell'argine o del ciglio di sponda. Si applica per tutti gli interventi diretti sul territorio soggetti a concessione edilizia, autorizzazione edilizia, dichiarazione inizio attività etc: gli interventi ammessi, condizionati e vietati entro tale ambito sono normati all'art.3 punto 1, art. 4 ed art.6 punto 2 della DCR 230/94, nonché all'art.75 della DCR 12/2000.

Ai sensi dell'art.3 punto 1 della DCR 230/94, all'interno dell'ambito A₁ "non è consentito il rilascio o l'adozione degli atti elencati al 1.1 dell'art.1 relativamente a nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura e a trasformazioni morfologiche di aree pubbliche o private. Sono fatte salve le opere idrauliche, di attraversamento del corso d'acqua, gli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché gli adeguamenti di infrastrutture esistenti".

Ambito A₂, di tutela del corso d'acqua e di possibile inondazione: si applica ai corsi d'acqua con larghezza, misurata fra i piedi esterni degli argini o fra i cigli di sponda, superiore a 10 mt. Corrisponde a due fasce di terreno immediatamente adiacenti all'ambito A₁, con larghezza (misurata in senso geometrico) pari alla larghezza del corso d'acqua con un massimo di 100 mt. Si applica per tutti gli interventi diretti sul territorio soggetti a concessione edilizia, autorizzazione edilizia, dichiarazione inizio attività etc: gli interventi ammessi, condizionati

e vietati entro tale ambito sono normati all'art.3 punti 2, 3 e 4 ed art.4 della DCR 230/94, nonché all'art.76 della DCR 12/2000.

Ambito B: si applica ai corsi d'acqua maggiori (Fiume Senio e Torrente Rovigo) e corrisponde alle aree potenzialmente inondabili, poste a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota di 2 mt. sopra il piede esterno dell'argine o il ciglio di sponda, per una larghezza massima di 300 mt. Viene definito ai fini dell'applicazione delle direttive per la formazione, l'adeguamento e la gestione degli strumenti urbanistici di ogni livello: è normato agli artt. 5, 6 e 7 della DCR 230/94, nonché all'art.77 della DCR 12/2000. Ai sensi dell'art.7 punto 1 della DCR 230/94, all'interno dell'ambito B le nuove previsioni del Regolamento urbanistico "relative alle zone C, D, F nonché le localizzazioni di nuove infrastrutture a rete o puntuali devono essere conseguenti all'individuazione delle aree da destinare ad interventi di regimazione idraulica del corso d'acqua a cui si riferisce l'ambito. Tali interventi devono preservare da rischi di inondazione le nuove previsioni e i centri edificati vicini. Quindi, le scelte dovranno essere fatte sulla base di una verifica idraulica con tempo di ritorno duecentennale: soggette a tale verifica sono tutte quelle previsioni che consentono incrementi superiori a 200 mq nelle zone omogenee C, D e F non a parco, e superiori a 500 mq anche in zone omogenee A, B, E."

L'Autorità di Bacino del Fiume Reno, nell'ambito degli studi per la predisposizione della cartografia in attuazione del D.L. n.180/98 ("Decreto Sarno") ha proceduto alla perimetrazione delle aree a maggior rischio idrogeologico ed idraulico nell'intero bacino: tra queste anche alcune porzioni del territorio comunale e in particolare, la parte topograficamente più depressa della zona artigianale a Nord del capoluogo è classificata "Area a rischio idraulico elevato"; mentre la fascia di terreno immediatamente adiacente al Senio, sino al centro storico del capoluogo, è classificata come "Area ad alta probabilità di esondazione" (riferendosi ad eventi con $T_r < 50$ anni aventi portate massime di circa 100 mc/sec).

Sulla base di tali classificazioni è stato predisposto ed è in corso di ultimazione un intervento di messa in sicurezza che consiste in un'arginatura in sinistra idraulica di altezza limitata (al massimo 1 metro) a protezione degli edifici industriali e artigianali: essa è prevista per una lunghezza massima di 300 mt, in fregio alla Via delle Acque che costeggia l'alveo nel tratto in esame. Per questa area individuata ad elevato rischio di esondazione, la normativa emanata dall'A.d.B. prevede le prescrizioni sotto riportate, che resteranno in vigore per un periodo minimo di 3 anni, e comunque fino al completamento e collaudo delle opere per la messa in sicurezza idraulica programmate.

- a) Non è ammessa la realizzazione di nuovi manufatti edilizi di qualunque tipo.
- b) Sono ammessi interventi connessi alla gestione idraulica del corso d'acqua e alla manutenzione delle reti tecnologiche e dei relativi manufatti di servizio.
- c) E' consentita la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico purché non concorrano ad incrementare il rischio e non precludano le possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio. Il

progetto preliminare di tali interventi dovrà essere sottoposto al parere dell'Autorità di Bacino che si esprimerà in merito alla compatibilità e coerenza dell'opera.

- d) E' ammessa la realizzazione di nuove reti tecnologiche e dei relativi manufatti di servizio purché non concorrano ad incrementare il rischio e non precludano le possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio
- e) Sui manufatti edilizi esistenti non è ammessa alcuna opera o variazione di destinazione d'uso che incrementi in modo rilevante il valore dei manufatti medesimi e la loro vulnerabilità ad eccezione dei seguenti casi: opere imposte da norme vigenti, opere connesse ad adeguamenti normativi, manufatti tutelati dalle normative vigenti, opere da eseguire sui manufatti che riducano la vulnerabilità e subordinatamente al parere dell'autorità idraulica competente.
- f) Sono fatti salvi gli interventi e sui manufatti edilizi i cui atti autorizzativi siano stati rilasciati alla data di approvazione del provvedimento.

La zona in questione ricade comunque all'interno dell'ambito B della DCR 230/94, per cui è sottoposta alle prescrizioni e direttive per la tutela dal rischio idraulico: l'area perimetrata "ad alta probabilità di esondazione" coincide invece, in pratica, con l'ambito A₁ già definito.

art. 11 - Aree di protezione idrogeologica

Nella logica del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, il Piano Strutturale intende guidare processi di pianificazione del territorio basati su strategie di compatibilità "ecologica", in stretta connessione con i vincoli imposti e le opportunità offerte dallo stato della natura.

La protezione idrogeologica, deve essere orientata prevalentemente alla elaborazione di proposte che contengano, insieme alla ovvia identificazione delle cause e degli effetti del dissesto idrogeologico, gli elementi necessari per la previsione e prevenzione di eventi calamitosi.

Dal punto di vista normativo si osserva che la quasi totalità del territorio comunale è sottoposta a "vincolo idrogeologico" ai sensi della L.n.3267/1923 e del R.D.n.1126/1926: tale normativa, a livello provinciale, è attuata dall'Atto Dirig. n.000925 del 07.10.97 "Criteri per l'esercizio delle funzioni in materia di tutela idrogeologica e forestale".

Gli interventi diretti sul territorio saranno quindi soggetti a rilascio di nulla-osta da parte della Provincia di Firenze secondo le procedure specificate nella norma citata.

art. 12 - Tutela delle risorse idriche potabili

Le risorse idriche destinate al consumo umano, di cui alla lett.a dell'art.2 del D.P.R.n.236/88, erogate a terzi mediante opere acquedottistiche e che rivestono carattere di pubblico servizio, sono oggetto di tutela. Nelle Tavole C7 a e C7 b vengono individuate le aree di salvaguardia di sorgenti, pozzi e punti di presa di acque superficiali, ai sensi del D.P.R. 236/88, che sono così suddivise:

Zona di tutela assoluta: è l'area circostante le captazioni, nella quale si pongono i vincoli più rigidi: deve avere un'estensione almeno di 10 m di raggio e deve essere adibita esclusivamente ad opera di presa e ad infrastrutture di servizio; deve essere recintata,

provvista di canalizzazione per le acque meteoriche, protetta da esondazioni di corpi idrici limitrofi. Per le captazioni preesistenti e nei centri abitati la sua estensione può essere ridotta, previa opportuna valutazione da parte degli organi competenti e con l'adozione di particolari accorgimenti a tutela della captazione.

Zona di rispetto: che include la zona di tutela assoluta, è delimitata in relazione alle risorse idriche da tutelare e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio. Essa può essere suddivisa in: zona di rispetto ristretta (interna o primaria) ed allargata (esterna o secondaria). Nella zona di rispetto ristretta si applicano i vincoli previsti dall'art.6 del D.P.R. n.236/88, mentre nella zona di rispetto allargata i vincoli dovranno rispondere all'esigenza di una progressiva attenuazione delle restrizioni nell'uso del territorio in relazione alla vulnerabilità della risorsa. In considerazione della scala del lavoro, nella cartografia del P.S. le zone di rispetto attorno ai punti d'acqua destinati a consumo umano sono state tracciate in modo semplificato seguendo un criterio geometrico con considerazioni topografiche, ingrandendo la zona di rispetto verso monte e riducendola verso valle. Ai sensi dell'art.6 del DPR 236/88, nelle zone di rispetto sono vietate le seguenti attività o destinazioni: dispersione o immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati, accumulo di concimi organici, dispersione nel suolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade, aree cimiteriali, spandimento di pesticidi e fertilizzanti, apertura di cave e pozzi, stoccaggio di rifiuti, centri di raccolta, demolizione e rottamazione autoveicoli, impianti di trattamento rifiuti, pascolo e stazzo di bestiame.

Zona di protezione : tutela i bacini imbriferi e le aree di ricarica delle falde superficiali e profonde per assicurare la buona qualità delle acque e la protezione del patrimonio idrico; in essa si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici.

In attuazione delle L.R. n.81/1995 e n. 26/1997, il Regolamento Urbanistico dovrà tenere conto delle indicazioni del Piano d'ambito della A.A.T.O. n.3 nel quale il territorio comunale è compreso, per la verifica della sostenibilità degli interventi previsti, in rapporto alla programmazione e gestione delle reti e delle strutture impiantistiche dei servizi idrici. Il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere l'obbligo della verifica preventiva della adeguatezza dei sistemi di approvvigionamento idrico e smaltimento delle acque reflue per tutti gli interventi che prevedano maggiori consumi idrici.

art. 13 - Aree vulnerabili all'inquinamento degli acquiferi: mitigazione del rischio
E' stata valutata la vulnerabilità intrinseca, ovvero della suscettibilità degli acquiferi ad ingerire e diffondere un inquinante liquido o idroveicolato, secondo quattro classi che costituiscono una semplificazione rispetto a quelle proposte dal C.N.R. e graficizzate nelle Tavole C12a e C12b.

Classe 1: Vulnerabilità elevata, comprende acquiferi liberi in materiali alluvionali a granulometria da grossolana a media, in cui la superficie di falda idrica è sotto il livello di base dei fiumi vicini. All'interno del territorio comunale non è presente.

Classe 2: Vulnerabilità alta, comprende gli acquiferi liberi in materiale alluvionale con scarsa protezione (alluvioni terrazzate con granulometria da grossolana a media); inoltre le falde libere presenti in materiali detritici (detriti di falda) di modesta continuità areale.

In queste aree dovrà essere evitato l'insediamento di infrastrutture e/o attività potenzialmente inquinanti: discariche di R.S.U., stoccaggio di sostanze inquinanti, depuratori, depositi di carburanti, pozzi neri a dispersione, spandimenti di liquami, etc. Le fognature devono essere alloggiare in manufatti impermeabili. L'uso di fertilizzanti, pesticidi e diserbanti dovranno costituire oggetto di specifica regolamentazione e controllo avendo cura che i quantitativi usati siano solo quelli strettamente necessari. Il minor grado di vulnerabilità rispetto alla classe precedente è in relazione alla limitata importanza delle falde idriche e quindi al minor danno di un eventuale inquinamento; inoltre queste falde non sono in genere alimentate da acque fluviali per cui non sono esposte al trasferimento di eventuali inquinanti.

Classe 3: Vulnerabilità media, comprende acquiferi nelle arenarie fratturate con rete idrica di solito a media profondità (arenarie, arenarie con argilliti e siltiti, arenarie e siltiti). Le rocce raggruppate in questa unità contengono reti idriche di modesta entità e con scarsa continuità areale: tuttavia quando alimentano sorgenti e pozzi per uso potabile, anche se in genere di modesta produttività, è necessaria la loro salvaguardia dall'inquinamento.

Pertanto infrastrutture ed opere potenzialmente inquinanti potranno essere autorizzate di norma, solo in seguito a specifiche indagini idrogeologiche finalizzate alla valutazione della locale situazione e rischio di inquinamento.

Classe 4: Vulnerabilità bassa, comprende gli acquiferi di limitata produttività (acquitardi) presenti nelle intercalazioni pelitiche della Marnoso-Arenacea, costituite da marne e argilliti praticamente prive di circolazione idrica dove l'inquinamento raggiunge direttamente le acque superficiali. La bassa permeabilità non consente il trasferimento idroveicolato dell'inquinante e quindi rende limitato il rischio di inquinamento di risorse idriche che in ogni caso sono di modesta importanza. Questa bassa permeabilità favorisce però il ruscellamento delle acque e quindi il trasferimento degli inquinanti all'acqua di superficie e agli acquiferi comunicanti con tali rocce.

art. 14 - Tutela paesaggistica ed ambientale del territorio aperto

Il Piano Strutturale individua come "territorio aperto da assoggettare a tutela paesaggistica ed ambientale" tutto il territorio comunale con la sola esclusione del centro edificato del Capoluogo coincidente con la perimetrazione delle Unità Territoriale Organica Elementare (U.T.O.E). n.1, 2, 3, 4 (esclusa la parte a monte) e 5, di cui al Titolo successivo e per la quale si precisano diverse forme di tutela e valorizzazione.

Tale perimetrazione riportata alla Tav. B4, evidenzia la centralità che la tutela paesaggistica ambientale assume nel quadro analitico e progettuale del presente Piano Strutturale e nelle previsioni del Regolamento Urbanistico.

Concordemente alle indicazioni e perimetrazioni del P.T.C.P., il paesaggio è considerato globalmente, nei suoi aspetti di insieme, naturali e storico-umani, ed è considerato per i suoi valori estetico-formali, ma anche come patrimonio culturale e risorsa economica.

La tutela e valorizzazione paesaggistica ed ambientale si articola in un complesso di previsioni e prescrizioni generali o di dettaglio diversificate a seconda degli oggetti e degli ambiti di applicazione: dalla tutela dei singoli beni fino a quella dei sistemi ambientali più complessi, definiti anche come invarianti strutturali (Ambiti di reperimento per l'istituzione di Parchi, Riserve e Aree naturali protette - Aree fragili da sottoporre a Programma di paesaggio).

Considerando che le aree individuate come invarianti sopra citate, dal P.T.C.P. e dal presente P.S. interessano oltre il 68% dell'intero territorio comunale, non si ritiene di dovere individuare Aree di protezione paesistica e/o storico ambientale di cui all'art. 12 delle Norme di attuazione del P.T.C.P.

Oltre a quanto prescritto, per ambiti e risorse specifiche, nei successivi articoli delle presenti Norme, il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere per gli interventi nel territorio aperto:

- a) previsioni, piani e progetti che comprendano sia a livello analitico, sia progettuale, una ampio intorno ambientale nel quale si possano valutare le diverse modalità di impatto dell'intervento. Privilegiare modalità progettuali unitarie a scala più ampia rispetto al frazionamento delle procedure progettuali e di intervento.
- b) dove siano ammissibili interventi di nuova edificazione si dovranno privilegiare progetti che favoriscano il risparmio delle risorse e la sostenibilità ambientale, prevedendo il recupero e lo stoccaggio delle acque piovane e il trattamento reflui, ove possibile, con tecniche di fitodepurazione, che consentano riutilizzi di tipo non potabile o restituzione ai corpi recettori di acque di ottima qualità.
- c) dove siano ammissibili interventi di nuova edificazione si dovranno comunque proteggere le visuali panoramiche e si dovranno favorire posizionamenti e soluzioni architettoniche che rispondano al carattere ambientale dominante. Tutte le misure di protezione paesistica vanno rapportate alle condizioni locali e commisurate alla vulnerabilità del luogo, con particolare riguardo alle visuali dai crinali, dai versanti digradanti sul fondovalle, dai corsi d'acqua, dalle strade, e dai percorsi pedonali.
- d) dove siano ammissibili interventi di nuova edificazione in zone parzialmente boscate si dovranno privilegiare posizionamenti a margine delle aree piantumate e non in zone centrali di radure e terreni aperti e prativi.
- e) Gli impianti sportivi privati, specie campi da tennis e piscine, dove ammessi, nonché le aree a parcheggio, sono consentiti solo in luoghi riparati e non panoramici, e da realizzare con materiali e/o colorazioni che favoriscano l'attenuazione dell'impatto visivo.

I nuovi insediamenti residenziali ricompresi nel Territorio aperto, dovranno compromettere il meno possibile la percezione visiva del paesaggio e richiederanno un controllo degli stili, dei volumi e delle altezze compatibili. Ogni progetto dovrà essere accompagnato da una adeguata previsione di ripari (quali filari di alberi, siepi, altre barriere); tutte le misure di protezione paesistica dovranno

essere rapportate alle condizioni locali e commisurate alla vulnerabilità del luogo. Analoghe precauzioni occorrono per gli impianti sportivi che saranno consentiti solo in luoghi riparati e non panoramici.

I nuovi complessi turistici, inseriti nel Territorio aperto, dovranno essere programmati con un'attenta valutazione della compatibilità con il paesaggio precisando estensione, volumi, altezze, stili architettonici e rapporto tra costruito e spazi verdi, ed essere progettati secondo i criteri di risparmio delle risorse e di sostenibilità ambientale.

La realizzazione delle nuove aree produttive dovrà essere subordinata alla verifica della reale richiesta, garantita da opportuni accordi e dettata da motivazioni di ordine occupazionale ed economico che dia concretezza agli interventi all'interno di un piano unitario costituito da progetti di massima e di dettaglio e da piani di fattibilità contenenti l'indicazione dei mezzi finanziari pubblici e privati per l'attuazione degli interventi previsti.

art. 15 - Ambiti di reperimento per l'istituzione di Parchi, Riserve e Aree naturali protette di interesse locale L.R. n.49/1995

La perimetrazione delle aree di cui al presente articolo come riportata alle Tav B3 e B4, è solo parzialmente modificata rispetto alle previsioni del PTCP e costituisce Invariante strutturale.

Le aree individuate che interessano nel territorio Comunale sono le seguenti:

- **Area naturale protetta di Rio Sintra:** all'estremo margine nord-est del territorio comunale e regionale, estensione totale 400 ha;
- **Parco regionale del Giogo di Scarperia e della Colla di Casaglia:** l'area inclusa a sud della valle del Torrente Mantigno è di circa 3.345, quella a nord della valle del Torrente Visano è di 915 ha.

Sono definiti ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale i territori, caratterizzati da singolarità naturale, geologica, floro-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale e per i loro valori di civiltà.

Fino all'istituzione del Parco e dell'Area protetta, in tali aree sono ammissibili in generale solo interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente senza nuove edificazioni. Il regolamento urbanistico potrà precisare più dettagliatamente gli interventi ammissibili e le modalità di intervento anche in rapporto alle nuove costruzioni ammissibili per le attività agricole di cui alla L.R. n.64/1995.

art. 16 - Aree fragili da sottoporre a Programma di paesaggio

La perimetrazione delle aree di cui al presente articolo come riportata alle Tav B3 e B4, è quella prevista dal P.T.C.P. integrata con la nuova area individuata dal P.S. Tale previsione costituisce Invariante strutturale.

L'area già prevista dal P.T.C.P. è posta a sud del Capoluogo, compresa tra le valli del Senio e del Fosso di Salecchio fino ai confini comunali con Borgo S.L., per una estensione di 1.942 ha. L'area è la naturale prosecuzione della fascia a sud ovest inclusa nel perimetro del previsto Parco regionale del Giogo di Scarperia e della Colla di Casaglia di cui all'art. precedente.

La nuova area proposta dal P.S. è quella tra la valle del Torrente Visano a nord e quella del Torrente Mantigno a sud, di 740 ha, in origine compresa nel P.T.C.P. tra gli "Ambiti di riferimento" di cui all'art. precedente.

Il P.T.C.P. definisce tali aree come parti di territorio aperto caratterizzate da forme di antropizzazione, testimonianze di colture agrarie, ecosistemi naturali, la cui scomparsa o depauperazione costituirebbe la perdita di un rilevante bene della collettività. Il Programma di Paesaggio sarà uno strumento intersettoriale di analisi ed intervento operativo, anche finanziario, dovrà essere redatto ed attuato dalla Provincia attraverso azioni speciali di programmazione e di intervento da inserire nel Piano di Sviluppo Provinciale.

Fino alla definizione del Programma di paesaggio, in tali aree sono ammissibili in generale solo interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente senza nuove edificazioni. Il regolamento urbanistico potrà precisare più dettagliatamente gli interventi ammissibili e le modalità di intervento anche in rapporto alle nuove costruzioni ammissibili per le attività agricole di cui alla L.R. n.64/1995.

art. 17 - Siti e manufatti di rilevanza ambientale e storico-culturale

Il Piano Strutturale conferma l'elencazione dei siti e manufatti di rilevanza ambientale e storico-culturale fatta dal P.T.C.P. per il territorio aperto fuori dal centro abitato del Capoluogo. Oltre ai beni elencati nei Repertori provinciali, il P.S. include in questa categoria un'altra serie di immobili, nuclei e complessi edificati di rilevanza storica, architettonica, tipologica da sottoporre a particolare tutela, come localizzati nelle Tav.B3 e B4 ed elencati nel Repertorio allegato alle presenti Norme che aggiorna quello del P.T.C.P..

In generale i beni inclusi in questa categoria dovranno essere oggetto di tutela attraverso l'ammissibilità di interventi di manutenzione, risanamento conservativo e restauro, che ne garantiscano l'adeguamento funzionale con la conservazione e al ripristino degli assetti volumetrici originari, anche mediante l'eliminazione di superfetazioni non storicizzate e/o la ricostruzione di corpi distrutti ma opportunamente documentati.

Negli interventi si dovrà prevedere il mantenimento e il ripristino di materiali di finitura esterni originari tipici locali, la conservazione ed eventualmente il ripristino degli elementi tipici e tradizionali quali ad esempio le scale esterne, i portici, gli archi, le logge, l'articolazione delle aperture e la tipologia delle imposte, le falde di copertura e le conformazioni di gronda, oltre agli elementi esterni quali pozzi, forni, essicatoi, aie, terrazzamenti e recinzioni.

Per agevolare comunque il recupero di tali beni, si potranno consentire modalità di intervento meno restrittive e rigorose per tutte le componenti edilizie interne e evidentemente per gli impianti, con la sola esclusione degli eventuali elementi di pregio presenti e da mantenere.

Gli interventi di recupero dovranno comunque comprendere, anche a livello progettuale, le aree esterne di pertinenza dei fabbricati con le relative sistemazioni a verde, nel rispetto delle essenze e associazioni vegetali tipiche dell'intorno ambientale.

Il Regolamento Urbanistico preciserà ulteriormente norme e modalità di intervento per i manufatti di cui al presente Articolo, anche in rapporto con le precedenti normative comunali adottate ai sensi della L.R. n.59/1980. Per gli immobili notificati, o assimilati, ai sensi dell'ex L.n.1089/1939 a livello procedurale dovrà essere richiesta l'approvazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 29.10.1999 n.490.

art. 18 - Aree e manufatti di interesse archeologico

Il Piano Strutturale conferma l'elencazione delle aree e dei manufatti di interesse archeologico fatta dal P.T.C.P., che pure non comprende beni vincolati ex L.n.1089/1939, e li riporta nelle Tav.B3 e B4.

In rapporto alle tipologie dei beni repertoriati si configurano due sistemi di protezione: un vincolo archeologico attinente agli elementi oggetto di ricerca, scavo, studio, conservazione, valorizzazione, scientifica, ai sensi della Legge 1089/39 e un vincolo ambientale, che riguarda la protezione complessiva dei siti sotto il profilo paesaggistico, culturale, naturalistico, ovvero dell'ambientazione in senso lato.

Per le competenze del P.S. e poi del R.U. si prevede di limitare le normative di tutela agli aspetti ambientali nei diversi contesti ipotizzabili, per ciascuno dei quali valgono i criteri di tutela paesistico-ambientale definiti in altra parte delle presenti norme, e da applicare con particolare attenzione in rapporto all'oggetto del interesse archeologico segnalato.

La tutela ambientale non esclude a priori la previsione di opere edilizie o di infrastrutturazione che gli stessi strumenti urbanistici dovessero consentire in tali aree, mentre imporrà a livello procedurale le necessarie autorizzazioni e modalità di conduzione dei lavori.

Per tali aree, si prescrive la possibilità di realizzare solo interventi esplicitamente previsti dal Regolamento Urbanistico e in tale senso:

- fino alla approvazione del R.U. per tali aree si prescrive il vincolo di inedificabilità assoluta;
- in tali aree è comunque da escludere l'edificazione di manufatti stabili di qualsiasi tipo ammissibili ai sensi e con le procedure di cui alla L.R. 64/1995 (Interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia delle zone con prevalente funzione agricola);
- per la tutela ambientale e paesaggistica è generalmente vietata in tali aree qualsiasi forma di pubblicità commerciale e l'inserimento di manufatti tecnici per le infrastrutture a rete, la creazione di discariche, depositi, accumuli di materiali o merci anche provvisori.
- le opere di sistemazione dei terreni e delle opere di corredo, anche ai soli fini della conduzione agricola, potranno essere realizzati ma senza alterare la struttura ambientale e la morfologia dei luoghi, in particolare per quanto attiene i percorsi, i muri di sostegno, le recinzioni, i terrazzamenti, l'arredo originale degli spazi aperti.

art. 19 - Biotipi, geotipi e siti di interesse comunitario (SIC)

Il Piano Strutturale conferma l'elencazione dei biotipi e geotipi fatta dal P.T.C.P. che comprende:

- la Maestà delle Valli: fenomeno di evidenza geologico in località Riaccio - Piedimonte.

Tale emergenza è sita nell'Ambito di reperimento per l'istituzione del Parco regionale del Giogo di Scarperia e della Colla di Casaglia di cui al precedente art. 15 e le normative di tutela saranno quelle predisposte per lo stesso Parco e transitoriamente quelle del citato art.15 delle presenti Norme.

Il Piano Strutturale conferma la perimetrazione del Sito di interesse comunitario (S.I.C.) di cui alla Direttiva 92/43/CEE, riconosciuto anche come Sito di interesse regionale (SIR), individuato dal P.T.C.P per l'area del Giogo - Colla di Casaglia, e graficizzato alle Tav. B3 e B4.

Per tale ampia area intercomunale, compresa tra i crinali dei due Passi appenninici e degradante a nord verso il Capoluogo comunale, tutti gli interventi dovranno essere conformi alle normative tecniche e alle prescrizioni preordinate alla valorizzazione e conservazione che verranno emanate dalla Regione e dalla Provincia in attuazione della L.R. n.56/2000.

art. 20 - Aree boschive e forestali

Le zone boschive interessano il territorio comunale per una quota non inferiore all'85% comprendendo sistemazioni di diversa natura, origine e consistenza: dal castagneto da frutto, al bosco ceduo, agli altofusti di latifoglie e di conifere.

Tali aree sono una risorsa essenziale del territorio comunale, sia in termini di valore ambientale e paesaggistico, con le sostanziali interrelazioni con le problematiche della regimazione idrogeologica, sia in termini economici di gestione e sfruttamento agricolo-forestale, ma anche come spazio per attività turistiche ricreative a tutti gli effetti.

I perimetri delle aree boschive e forestali sono indicate nelle Tav. B3 e B4 e riprendono quelle previste dal P.T.C.P. con alcune correzioni locali effettuate per il cambio di scala cartografica a seguito di appositi sopralluoghi. Le indicazioni cartografiche a scala più dettagliata prevalgono su quelle a scala più ampia.

Il Regolamento Urbanistico potrà precisare una disciplina specifica delle aree boschive e forestali all'interno del quadro generale di tutela applicabile al territorio aperto di cui all'art.14 delle presenti norme, al fine di consentire solo le attività e gli interventi previsti dalle vigenti normative in materia di boschi e di piani di assestamento forestale nonché i lavori di sistemazione idraulico-forestale da esercitare in conformità alle prescrizioni di massima della polizia forestale di cui al R.D.3267/23 e tenendo conto di quanto stabilito dal P.T.C.P. di Firenze, Titolo II, par.8.1.6 dello Statuto del territorio.

Ai sensi della L.R. n. 39/2000 e del P.T.C.P., costituisce bosco qualsiasi area di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza superiore ai 20 metri, misurata dal piede delle piante,

coperta da vegetazione forestale arborea di origine naturale o artificiale, a prescindere dallo stadio di sviluppo, con densità non inferiore a 500 piante per ettaro, oppure tale da determinare comunque, con la proiezione delle chiome, una copertura del terreno pari almeno al 20%. I castagneti da frutto vengono compresi nelle formazioni boschive a partire da densità di 50 piante per ettaro, a prescindere dalla entità della copertura al suolo delle chiome. Non devono comunque considerarsi boschi gli impianti artificiali, collocati su terreni accatastati agricoli e coltivati per l'arboricoltura da legno o vivaistica, con criteri agronomici, o che abbiano fruito dei contributi di cui al Reg. CEE 2080/92, a meno di variazione di destinazione d'uso a bosco fatta presso l'U.T.E. I confini delle singole proprietà, strade, elettrodotti ed altre infrastrutture non interrompono la continuità della formazione forestale ai fini della determinazione della superficie minima. Per effetto di tali definizioni normative e delle reali situazioni documentabili, le linee di perimetrazione indicate nelle cartografie del P.S. potranno essere ridefinite localmente anche in sede di progettazione degli interventi edilizi ed infrastrutturali ammissibili ai sensi del Regolamento Urbanistico.

art. 21 - Aree con esclusiva o prevalente funzione agricola

Per le caratteristiche del territorio comunale, anche in rapporto con i criteri di individuazione previsti dal P.T.C.P., il Piano Strutturale perimetra, come aree con esclusiva o prevalente funzione agricola, tutto il territorio comunale con la sola esclusione del centro edificato del Capoluogo e delle altre aree perimetrare come Unità Territoriali Organiche Elementari (U.T.O.E.) di cui al Titolo successivo.

Nell'ambito delle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, fatte salve eventuali ulteriori distinzioni da operarsi nel Regolamento Urbanistico, è consentita la realizzazione degli interventi necessari allo sviluppo dell'agricoltura e delle attività ad essa connesse e delle altre attività integrate e compatibili con la tutela e l'utilizzazione delle dei territori rurali, di cui alla L.R. n.64/1995 e succ.modifiche ed integrazioni e tenendo conto di quanto stabilito dalle direttive e prescrizioni del P.T.C.P. di Firenze, Titolo II, par.8.1.2 dello Statuto del territorio.

I Programmi di miglioramento agricolo-ambientale (P.M.A.A.) di cui all'art.3 della citata L.R.n. 64/1995 dovranno prevedere e dimostrare che:

- le ristrutturazione richieste siano funzionali all'adeguamento delle imprese agli orientamenti programmatici comunitari e locali ed al complessivo assetto del sistema economico in cui esse operano;
- che le dimensioni delle opere di trasformazione siano congrue e rapportate ai risultati reali;
- che l'impatto ambientale delle nuove opere sia sostenibile sotto il profilo paesistico, idrologico e della difesa del suolo e in relazione al carattere delle diverse zone agrarie.
- i progetti di riordino fondiario prevedano il ripristino o la creazione di siepi e rivestimenti vegetali almeno lungo le strade e gli spazi pubblici, con uso di specie ed ecotipi locali.
- le sistemazioni del suolo agrario e le opere connesse come i sistemi di scolo, di irrigazione, di protezione dai movimenti di massa, siano realizzate in modo da evitare manufatti troppo visibili e rilevanti, e comunque disarmonici con il paesaggio. A tal fine si dovranno

- privilegiare quelle sistemazioni che, in concomitanza all'apertura o adeguamento di fossi principali di scolo di sezione adeguata, prevedano anche l'impianto di siepi e/o alberature;
- nelle aree coltivate, anche se in abbandono, specie in quelle protette, si conservino alcune forme tipiche, anche se non sempre rispondenti alle tecniche moderne, mantenendo esempi di terrazzamento in muratura, specie quelli a gradoni successivi con colture arboree, i ciglioni inerbiti, le scoline percorse dalle cavedagne, i fossi, ecc..

Anche al di fuori delle previsioni dei P.M.A.A., nei progetti di intervento nelle aree in questione, oltre a quanto indicato al precedente art.14 per gli interventi nel territorio aperto, si prescrive quanto segue:

- negli interventi sul patrimonio edilizio rurale storico, il rispetto delle norme generali già indicate al precedente l'art.17 per i manufatti di rilevanza ambientale e storico-culturale.
- negli interventi sul patrimonio edilizio rurale non storico e privo di interesse architettonico o in contrasto con le esigenze di compatibilità ambientale si dovrà evitare l'introduzione di ulteriori contrasti ambientali e tipologici e incentivare tutte le opere in grado di attenuare i contrasti e le incongruenze esistenti.
- le nuove costruzioni rurali ammissibili ai sensi delle L.R.n.64/1995, residenze o annessi agricoli, dovranno tipologicamente e per rifiniture esterne richiamare le tradizioni, le tipologie ed i materiali tipici locali, senza escludere con ciò l'introduzione di elementi nuovi, purché non ne derivino rotture disarmoniche con il tipo ambientale dominante, e al criterio secondo cui ogni nuovo corpo edilizio trovi collocazione a contatto o vicino a nuclei edilizi e ai corpi già esistenti, salvo che nel caso di impianti idrici, depositi di gas, ricoveri, ecc., per cui deve comunque imporsi una posizione protetta dalle visuali, anche attraverso la creazione di barriere verdi.
- la realizzazione di annessi agricoli eccedenti le capacità produttive dei fondi di cui all'art 3 comma 11 della L.R. 14.4.1995 n.64 e succ.modifiche ed integrazioni, non è di norma ammissibile;
- l'istallazione di manufatti precari per la conduzione agricola di cui all'art 3 comma 12 della L.R. 14.4.1995 n.64 e succ.modifiche ed integrazioni, è ammessa nelle aree in questione con le limitazioni e procedure previste dalla stessa norma, considerando ammissibili i materiali leggeri fino al legname e comunque senza realizzazione di allacci impiantistici. Il posizionamento e la conformazione dei manufatti dovrà comunque garantire il rispetto delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, evitando interventi in aree aperte e visibili dalla viabilità pubblica;
- ai sensi e per gli effetti della L.R. 17.10.1994 n.76 e succ.modifiche ed integrazioni relativa alle attività di ricezione agrituristica, in tutte le aree con esclusiva o prevalente funzione agricola del territorio comunale:
 - è ammissibile il superamento del limite numerico di 30 posti letto per Azienda in di cui all'art. 6 comma 1, lettera a)
 - è ammessa l'ospitalità in spazi aperti prevista nelle Zone montane di cui all'art.6 comma 1, lettera b)

- è ammessa la determinazione dell'attività prevalente come nelle Zone montane di cui all'art.7 comma 1;
- è ammessa l'applicazione delle agevolazioni per le dotazioni igienico sanitarie delle Zone montane di cui all'art. 10 comma 4.

Per le caratteristiche delle aree con esclusiva o prevalente funzione agricola come individuate dal presente P.S. per il territorio comunale, non si è ritenuto significativo individuare "Aree agricole di interesse primario" ai sensi dell'art. 19 delle Norme di attuazione del P.T.C.P..

art. 22 - Aree per attività estrattive

Le aree per attività estrattive presenti sul territorio comunale sono quelle censite dall'apposito Piano regionale (P.R.A.E.) approvato con D.C.R. n.200/1995 e succ.modifiche ed integrazioni e graficizzate nel presente P.S. alle Tav. A12 a - b, così elencate:

1. Cava "Cà Mengacci" (Casetta di Tiara) : cava inattiva;
2. Cava "Quadalto di Sopra" : cava inattiva
3. Cava "Vascheroni di Sotto" : cava attiva
4. Cava "Camporotondo – Casetta Bertini": coltivazione terminata, sono in esecuzione le operazioni di recupero ambientale.
5. Cava "Valcarpine – Le Colline": cava attiva
6. Cava "Zuccacci della Faggiola" cava attiva

Tutte le cave sono per l'estrazione della cosiddetta "Pietra di Firenzuola" che il P.R.A.E. inquadra come pietre ornamentali (Settore II) che lo stesso Piano vigente non considera, per cui saranno soggette ad uno specifico Piano di Settore Integrativo, attualmente ancora in fase di stesura.

La Carta delle Risorse allegata al P.R.A.E prevede nel territorio comunale, la presenza di 4 "aree favorevolmente indiziate e suscettibili di attività estrattive" (art.5 DCR n.200/1995), entro cui ricadono le quattro cave ancora attive e in cui è possibile aprire nuove attività estrattive; che dovranno rispettare le prescrizioni e le procedure di cui al citato DCR n.200/1995 e alla L.R. n. 78/1998.

Il Quadro conoscitivo del Piano Strutturale del Comune assume, integra ed si aggiorna automaticamente in base alle previsioni del P.R.A.E. che saranno emanate successivamente, senza necessità di approvare Variante allo stesso.

Il Regolamento Urbanistico potrà precisare le modalità di coltivazione e gli interventi di risistemazione ambientale e funzionale al termine di coltivazione, con riferimento alle specifiche normative vigenti.

art. 23 - Aree di recupero e /o restauro ambientale

Il P.S. conferma le perimetrazioni del P.T.C.P. delle Aree di recupero e/o restauro ambientale, definite come aree che presentano condizioni di rilevante degrado.

Si tratta di sei aree graficizzate alle Tav. B3 e B4 e tutte correlate con attività estrattive di cui all'art. precedente. Due aree sono comprese all'interno degli "Ambiti di reperimento per l'istituzione" del Parco regionale del Giogo e della Colla di Casaglia, di cui al precedente art.15 e una terza area è compresa nell' "Area fragile da sottoporre a programma di paesaggio" di cui al precedente art.16.

Il Regolamento urbanistico potrà precisare i criteri e le modalità per il recupero ambientale, considerando quanto segue:

- a) gli interventi saranno attuati mediante specifici progetti previsti da normative di settore o appositi piani attuativi per la reintegrazione nel contesto ambientale, paesistico e funzionale del territorio, che prevedano anche le destinazioni d'uso finali delle aree e i soggetti attuatori.
- b) Il recupero delle aree degradate nei contesti urbanizzati o ai loro margini è finalizzato a migliorare gli standard urbanistici, alla realizzazione di nuove infrastrutture e servizio all'ampliamento e completamento di attrezzature esistenti.
- c) Il recupero di aree degradate nel territorio aperto è finalizzato al ripristino delle condizioni originarie o alle condizioni più prossime e compatibili con i caratteri naturali del territorio.
- d) Gli interventi di risanamento ambientale devono essere supportati da adeguati studi; ove il degrado sia causato da attività in corso, l'azione di recupero prevede la realizzazione delle opere dirette a mitigare gli impatti negativi da individuare con appositi studi; tali opere possono avere finalità anche preventive.

art. 24 - Infrastrutture viarie per la mobilità e il tempo libero

Il territorio comunale è interessato dalle seguenti infrastrutture viarie principali:

- S.R.T. 302 Brisighellese Ravennate, per un tratto di confine a sud-est del territorio comunale (ex SS 302 -trasferita al Demanio Regionale con D.C.R. n.274/2000 dal 1.10.2001).
- S.P. n. 477 dell'Alpe di Casaglia, dal confine comunale sud vs.Borgo S.Lorenzo al Capoluogo; (ex SS 477 -trasferita al Demanio Provinciale con D.C.R. n.274/2000 dal 1.10.2001),
- S.P. n. 306 Casolana Riocese, dal confine comunale est vs.Marradi, al Capoluogo e da questo al confine nord vs. Regione Emilia Romagna (ex SS 306 -trasferita al Demanio Provinciale con D.C.R. n.274/2000 dal 1.10.2001),
- S.P. n. 32 della Faggiola dal confine comunale nord/ovest vs.Firenzuola al Capoluogo.
- tratto passante di linea ferroviaria Faentina di 1,2 km al confine sud vs.Marradi.

Il P.T.C.P. prevede per i menzionati tratti viari e ferroviari solo un intervento di potenziamento per la S.P. 306 Casolana Riocese dal Capoluogo a Marradi e nessun altro tratto di viabilità di progetto.

Nel territorio comunale è inoltre presente una rete di strade comunali e vicinali oltre ad una rete di sentieri escursionistici pedonali, ciclabili, ippici.

Tutte le infrastrutture principali menzionate sono state graficizzate alla Tav. A13.

Per tutte le infrastrutture viarie il P.S. prevede la salvaguardia del corridoio infrastrutturale propriamente detto e delle relative fasce di rispetto, nelle forme e dimensioni stabilite dalle diverse normative afferenti.

Il Regolamento Urbanistico definirà la disciplina urbanistica di ammissibilità e le modalità e caratteristiche di realizzazione e modificazione dei tratti di viabilità pubblica e privata, delle stazioni di servizio stradali, delle recinzioni delle aree private verso le strade, delle forme di tutela del transito della fauna selvatica.

Per tutte le categorie stradali, pubbliche e private, in generale dovrà essere tutelata la panoramicità dei tratti viari in particolare di quelli di crinale, dovrà essere privilegiata, dove possibile, la finitura superficiale non bituminosa e, per migliorare l'incrocio o la sosta, si privilegerà la previsione di piazzole all'allargamento generalizzato.

Ogni previsione di apertura di nuove strade o di modifica rilevante del tracciato deve essere preceduto da appropriate valutazioni relative a:

- funzione della strada: dirette e i risultati indotti;
- tipo di fruizione: grado e caratteri dell'uso, numero degli abitanti serviti di centri e case sparse; legami con attività economiche, previsioni di intensità di traffico;
- caratteri del tracciato: rapporto con il rilievo, con il suolo e sottosuolo e conseguenze sulla stabilità del terreno; opere di sostegno e di manutenzione;
- prevenzioni da rischi: limitazioni di traffico, tracciati a fondo chiuso, attrezzature antincendio; protezione dai rumori, dalle polveri e dagli inquinanti, e difesa delle visuali paesistiche;
- misure atte a favorire la continuità degli ecosistemi e i movimenti della fauna selvatica.

Titolo IV - MODALITA' E DIMENSIONAMENTI D'INTERVENTO

art. 25 - Unità territoriali organiche elementari (U.T.O.E.)

Al fine di definire gli indirizzi e i parametri gestionali del Piano Regolatore, il Piano Strutturale individua nel territorio comunale le Unità territoriali organiche elementari (U.T.O.E.) che rappresentano le unità urbanistiche elementari del progetto di Piano Strutturale e per le quali si indicano le funzioni e si dimensionano gli interventi di trasformazione sostenibili.

Le U.T.O.E. perimetrate alla Tav. B3 e B4 sono le seguenti:

	Sistema Territoriale	
	di collocazione	sottosistema
1 - CENTRO STORICO	I - fondovalle Senio	a - edificato del Capoluogo
2 - ZONE ESPANSIONE OVEST	I - fondovalle Senio	a - edificato del Capoluogo
3 - QUADALTO	I - fondovalle Senio	a - edificato del Capoluogo
4 - ZONA ESPANSIONE E SERVIZI NORD	I - fondovalle Senio	a - edificato del Capoluogo
5 - ZONA PRODUTTIVA E SERVIZI NORD	I - fondovalle Senio	a - edificato del Capoluogo
6 - VISANO	I - fondovalle Senio	a - edificato del Capoluogo
7 - PRESIA	I - fondovalle Senio	c - territorio aperto fondov.
8 - CALCINAIA	I - fondovalle Senio	c - territorio aperto fondov
9 - MISILEO	I - fondovalle Senio	b - edificato di Misileo
10 - CASETTA DI TIARA	II - basso montano	h - Casetta T. - Val Rovigo
11 - CANCELLI	II - basso montano	c - Salecchio
12 - CAMPO PIEDIMONTE	II - basso montano	d - Piedimonte-Campanara

Ai fini ed agli effetti della suddivisione in U.T.O.E., tutte le parti del territorio comunale non incluse nelle perimetrazioni sopracitate, sono da considerare omogenee e per tutte le prescrizioni d'intervento si farà riferimento al complesso delle presenti norme per quanto applicabili nelle specifiche aree.

art. 26 - Il dimensionamento insediativo

Per ogni Unità territoriale le apposite Schede (elaborato B5 dello Statuto dei luoghi) definiscono: l'inquadramento geografico e idrogeologico, i vincoli territoriali, le previsioni del P.T.C.P., le note storiche, gli obiettivi di Piano, previsioni e modalità di intervento, il regime di salvaguardia.

La parte relativa alle previsioni di intervento sintetizza il dimensionamento insediativo attuale e quello massimo giudicato compatibile con i caratteri dell'area e con gli obiettivi di Piano, per le diverse funzioni residenziali, produttive e di servizi, articolato nei diversi parametri:

- area urbanizzata: dimensione complessiva dell'area interessata da tessuti edificati e urbanizzati comprensiva delle aree scoperte di pertinenza, il parametro sintetizza il livello limite di "consumo di suolo" conseguente alla scelte operate dal P.S.;

- volume edificato: volumetria complessiva degli edifici fuori terra eventualmente articolato per destinazione d'uso, il parametro sintetizza il livello limite di densità d'uso dei suoli;
- urbanizzazioni primarie: sintetizza il grado di dotazione delle opere di urbanizzazione primaria ed in particolare: la rete stradale, elettrica, idrica, telefonica, fognaria e sistemi di depurazione;
- standards: sintetizza i tipi e i rispettivi gradi di dotazione delle opere di urbanizzazione secondaria da garantire, in particolare per aree scolastiche, attrezzature di interesse comune, verde attrezzato, parcheggi.

Per un quadro sintetico globale delle previsioni di insediamento complessive del Piano Strutturale si veda anche la Tabella allegata alle presenti Norme di attuazione

Per la tipologia della domanda residenziale in grande parte di tipo secondario turistico, non sono stati riportati i parametri relativi agli abitanti previsti o similari, mentre il dimensionamento e verifica degli standards è stato fatto sulla base della popolazione residente attuale e prevista.

Per il dimensionamento insediativo previsto per il complesso del territorio comunale esterno alle U.T.O.E. di cui al precedente articolo, si dovranno considerare soltanto gli incrementi relativi al recupero del patrimonio edilizio esistente e quello connessi con le attività agricole di cui alla L.R. n.64/1995. Per il patrimonio edilizio esistente si ritiene che anche ipotizzando l'auspicato recupero di tutto il patrimonio ora abbandonato, lo stesso sarà destinato a residenza secondaria e in tale senso, indipendentemente dall'entità e dai tempi, non comporterà ridimensionamenti per le dotazioni di standards e servizi. Gli interventi ammissibili nelle aree a esclusiva o prevalente funzione agricola sono prevedibilmente di entità dimensionale così limitata da non incidere significativamente nel dimensionamento globale a scala comunale.

art. 27 - Valutazione degli effetti ambientali

Per ogni U.T.O.E. le apposite Schede (elaborato B5 dello Statuto dei luoghi) definiscono anche gli elementi di valutazione degli effetti ambientali degli interventi previsti dal Piano Strutturale, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 5/1995.

Anche per tutti gli strumenti di intervento e di attuazione del P.S. di cui all'articolo successivo, dovranno essere precisati e riverificati alle opportune scale appositi elementi di valutazione degli effetti ambientali, intesi come stato e interrelazione tra le diverse componenti quali: suolo, acqua, aria, condizioni microclimatiche, patrimonio culturale, fauna, flora, insediamenti umani, fattori socio-economici.

Nello specifico dovrà essere indicato ed analizzato:

- a) la individuazione delle aree e dei beni di rilevanza ambientale;
- b) l'analisi dello stato delle risorse soggette a modificazione;
- c) indicazione delle finalità degli interventi previsti e dei motivi delle scelte rispetto ad altre alternative;
- d) la descrizione delle azioni previste e dei loro prevedibili impatti sull'ambiente;

- e) la individuazione dei livelli di criticità delle aree e delle risorse interessate;
- f) l'indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi sull'ambiente, individuando la disponibilità delle risorse economiche da impiegare;
- g) l'accertamento del rispetto delle norme igienico-sanitarie per le previsioni di insediamenti industriali e di attività produttive in genere.

art. 28 - Piano di classificazione acustica

Ai sensi dell'art.4 della L.R. 1.12.1989 n.89 il quadro conoscitivo del presente Piano Strutturale sarà integrato con quello appositamente redatto per la formazione del Piano di classificazione acustica di cui alla legge sopra citata. Il quadro conoscitivo dovrà essere formato sulla base dei criteri e degli indirizzi di cui alla Del.C.R. 22.2.2000 n.77 e il relativo Piano dovrà essere adottato prima o contestualmente al Regolamento Urbanistico C.le. Del Quadro conoscitivo e del relativo Piano di classificazione dovrà tenersi conto per la formazione dei Piani di settore, dei Programmi integrati di intervento, dei Piani Attuativi e di tutte le procedure di valutazione previste dalle normative vigenti e dal presente Piano Strutturale o dal Regolamento Urbanistico.

art. 29 - Modalità di intervento

Il Piano strutturale ha carattere direttamente precettivo ed operativo esclusivamente per le localizzazioni degli eventuali interventi infrastrutturali, di servizio e di settore, di interesse sovracomunale, come elencati all'art.27 della L.R. n.5/1995.

Il Piano Strutturale si attua mediante il Regolamento Urbanistico, gli eventuali Programmi Integrati d'Intervento, e i Piani Attuativi, che si conformano alle disposizioni contenute nelle cartografie del Piano Strutturale e a quanto stabilito nelle presenti Norme di attuazione.

Ai sensi dell'art. 28 della L.R. n.5/1995 il **Regolamento Urbanistico** dovrà contenere:

- a) la individuazione del perimetro aggiornato dei centri abitati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, L. 6.8.1967 n.765, e dell'articolo 4 del D.Lgs. 30.4.1992 n.285;
- b) la individuazione delle aree all'interno di tale perimetro sulle quali è possibile, indipendentemente dal programma integrato d'interventi, l'edificazione di completamento o di ampliamento degli edifici esistenti;
- c) la individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nel rispetto degli standard previsti dal D.M. 2.4.1968 n.1444;
- d) la individuazione delle aree nelle quali, in rapporto alla loro particolare complessità e rilevanza, si può intervenire solo mediante i piani attuativi;
- e) la determinazione degli interventi, non riguardanti le aree di cui al punto d), consentiti all'esterno dei centri abitati, indipendentemente dal programma integrato d'intervento;
- f) le infrastrutture da realizzare all'esterno dei centri abitati;
- f bis) la mappa dell'accessibilità urbana per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla L.R.15.5.2001 n.23.

- g) la disciplina per il recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente.
- h) la individuazione dei criteri di coordinamento delle scelte localizzative con gli atti di competenza del sindaco in materia di orari ai sensi dell'art. 36 della L. 8.6.1990, n.142 e succ.mod. e della disciplina regionale ivi prevista.

Ai sensi dell'art. 29 della L.R. n.5/1995 il **Programma integrato d'intervento** è lo strumento facoltativo con il quale l'Amministrazione comunale, in attuazione del Piano Strutturale, individua le trasformazioni del territorio da attuare per il periodo corrispondente al proprio mandato amministrativo che per la loro rilevanza e complessità, necessitano di una esecuzione programmata. Il Programma integrato d'intervento definisce:

- a) la rete delle vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e i relativi impianti, da realizzare o da trasformare nel periodo di validità del piano;
- b) le aree destinate alla riorganizzazione urbana e le aree destinate all'edificazione, da sottoporre, in tale periodo, ai Piani attuativi, con indicazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;
- c) le aree destinate a spazi pubblici o di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù;
- d) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico, nonché ad opere e impianti di interesse collettivo o sociale;
- e) le norme per la propria attuazione.

I Piani Attuativi sono strumenti urbanistici di dettaglio per l'attuazione del Regolamento Urbanistico o del Programma integrato d'intervento, sulla base delle diverse normative istitutive:

- a) dei **Piani Particolareggiati**, di cui all'articolo 13 della L. 17.8.1942 n. 1150
- b) dei **Piani di Zona per l'edilizia economica e popolare**, di cui alla L. 18.4.1962 n.167
- c) dei **Piani per gli Insediamenti Produttivi**, di cui all'articolo 27 della L. 22.10.1971 n. 865
- d) dei **Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente**, di cui all'art.28 della L.5.8.1978 n.457
- e) dei **Piani di Lottizzazione**, di cui all'articolo 28 della L. 17.8.1942 n. 1150
- f) dei **Programmi di Recupero Urbano**, di cui all'art.11 del D.L.5.10.1993 n.398(L.n.493/1993).

art. 30 - Misure di salvaguardia

Ai sensi degli articoli 33 della Legge Regionale 15.1.1995 n.5, fino all'approvazione del Regolamento Urbanistico, il Sindaco sentita eventualmente la Commissione edilizia comunale, sospende ogni determinazione sulle domande di Concessione edilizia, quando riconosca che tali domande siano in contrasto con l'Atto di pianificazione comunale adottato e con le salvaguardie eventualmente contenute nel PIT e nel PTCP relative allo stesso territorio comunale.

Fino all'approvazione del R.U. per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente rimangono in vigore le diverse norme specifiche definite per il P.R.G. vigente. Le salvaguardie operano fino alla data di approvazione definitiva del Regolamento Urbanistico e comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione del presente Piano Strutturale.

REPERTORIO SITI E MANUFATTI DI RILEVANZA AMBIENTALE E STORICO-CULTURALE

<i>Numero</i>	<i>vincolo riferim.</i>	<i>Località</i>	<i>Sezione cartografica</i>	<i>note</i>
31.1	V S 4207	Badia di Susinana	253070	Ponte della Badia
31.2	V S 4221	Misileo	253040	Pieve di S. Giovanni Battista
31.3		capoluogo, centro	253070	
31.4		capoluogo	253070	
31.5		capoluogo, centro	253070	
31.6		capoluogo, centro	253070	canonica
31.7		capoluogo	253070	
31.8		capoluogo, centro	253070	
31.9		capoluogo, centro	253070	
31.10		Visano	253070	torre medievale
31.11		Torretta Visano	253070	torre medievale
31.12		capoluogo	253070	Chiesa di S. Stefano
31.13		Visano	253070	Chiesa di S. Lorenzo
31.14		Salecchio	253070	Chiesa SS. Egidio e Martino
31.15		Lozzole	253110	edificio civile
31.16		Mantigno	253070	Chiesa di S. Andrea
31.17		Piedimonte	253110	Chiesa di S. Pietro
31.18		Montebevaro	253070	torre medievale
31.19		Visano	253070	canonica
31.20		Visano	253070	F. 38, part. 105
31.21		Acquadalto	253070	Sant. S. Maria delle Nevi
31.22		Acquadalto	253070	F. 48, partt. 85,86,87,88,93
31.23		Acquadalto	253070	F. 48, partt. 102-104
31.24		Acquadalto	253070	F. 48, part. 106
31.25		Bibbiana	253070	Chiesa SS. Simone e Giuda
31.26		Salecchio	253070	canonica
31.27		capoluogo	253070	
31.28		capoluogo	253070	
31.29		Lozzole	253110	Chiesa di S. Bartolomeo
31.30		Lozzole	253110	canonica
31.31		Lozzole	253110	ed.civile
31.32		Mantigno	253070	canonica
31.33		Piedimonte	253110	canonica
31.34		Gruffieto	253070	Villa di Gruffieto
31.35		Gruffieto	253070	cappella
31.36		Gruffieto	253070	F. 43, part. 85
31.37		Badia di Susinana	253070	F. 24, partt. 70,71,72
31.38		Badia di Susinana	253070	Badia Susinana e Ch.S.Maria
31.39		Badia di Susinana	253070	F. 24, part. 19
31.40		Badia di Susinana	253070	F. 24, part. 31
31.41		capoluogo, centro	253070	
31.42	V	capoluogo, centro	253070	
31.43		Rocca S. Michele	253070	Ch. S. Michele e canonica
31.44		Rocca S. Michele	253070	F. 23, part. 35
31.45	#1	capoluogo	253070	parco di Villa Bachereti

<i>Numero</i>	<i>vincolo riferim.</i>	<i>Località</i>	<i>Sezione cartografica</i>	<i>note</i>
31.46	#2	capoluogo	253070	parco di Villa Strigelli
31.47	#3	Gruffieto	253070	Villa di Gruffieto - parco
31.48		Campergozzole	253110	nucleo rurale
31.49		Stabbia	253110	Villa di Stabbia, cappella
31.50		Fantino	253110	Chiesa di S. Antonio Abate
31.51		Misileo	253040	F. 3, part. 37
31.52		Misileo	253040	F. 3, partt. 95,96,97
31.53		Casetta di Tiara	253100	canonica
31.54		Casetta di Tiara	253100	F. 61, partt.98,99,100,101,110
31.55		Campanara	253060	Ch.S. Michele e canonica
31.56	#4	Acquadalto	253070	giardino Sant.S.M.Quadalto
31.57	#5	Badia di Susinana	253070	giardino Villa-Fatt.Susinana
31.58	#6	capoluogo	253070	parco Fontana
31.59		capoluogo	253070	
31.60		capoluogo	253070	
31.61		capoluogo	253070	
31.62		capoluogo, centro	253070	Chiesa di S. Antonio
31.63		capoluogo, centro	253070	
31.64		capoluogo, centro	253070	
31.65		capoluogo, centro	253070	
31.66		capoluogo, centro	253070	
31.67		capoluogo, centro	253070	
31.68		capoluogo, centro	253070	
31.69		capoluogo, centro	253070	
31.70		capoluogo, centro	253070	
31.71		capoluogo, centro	253070	
31.72		capoluogo, centro	253070	
31.73		capoluogo, centro	253070	
31.74		capoluogo, centro	253070	
31.75		capoluogo, centro	253070	
31.76		capoluogo, centro	253070	
31.77		capoluogo	253070	
31.78		capoluogo	253070	Municipio
31.79		Badia di Susinana	253070	F. 24, part. 20
31.80		Casetta di Tiara	253100	Chiesa Visitazione di Maria
31.81		Casetta di Tiara	253100	F. 61, partt. 104-108-109
31.82		Misileo	253040	cappella
31.83		Misileo	253040	F. 3, part. 93
31.84	EC3	Campanara	253060	Il Castagneto
31.85	EC3	Campanara	253060	chiesa ed edificio civile
31.86	EC3	Campanara	253070	casa colonica
31.87	EC3	Campanara	253070	casa colonica
31.88	EC3	Campanara	253100	molino
31.89	EC2	Pian dell'Aiara	253100	borgo e cappella
31.90	EF21	Passo della Sambuca pressi	253100	Emergenza Faunistica:

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO - PIANO STRUTTURALE - TABELLA DI SINTESI CONSISTENZE E PREVISIONI INSEDIATIVE NELLE U.T.O.E.

U.T.O.E.	partizione	destinazione attuale	estensione tot. Area mq	CONSISTENZA ATTUALE			RESIDUA INSEDIABILITA' VECCHIO P.R.G. mc	NUOVA INSEDIABILITA' PREVISTA DAL P.S.		CONSISTENZA MAX. FUTURA PREVISTA		indice territ. attuale mc/mq	indice territ. previsto mc/mq
				volumetria attuale mc	vani teorici /100 mc n.	residenti stabili n.		mc	destinazione	volumetria tot.insed.	vani teorici tot.insed.		
1	Centro storico sx Senio	resid./servizi	38,000	67,000	670	109	0	2,000	resid./servizi	69,000	690	1.76	1.82
	Centro storico dx Senio	resid./servizi	74,000	69,000	690	151	7,000	10,000	resid./servizi	79,000	790	0.93	1.07
	totale		112,000	136,000	1,360	260	7,000	12,000		148,000	1,480	1.21	1.32
2	Zona ovest sx Senio consolidate	resid./servizi	58,000	64,000	640	156	6,000	6,000	resid./servizi	70,000	700	1.10	1.21
	P.di L. Simpa,Valdoniche,167	residenziale	79,000	29,000	290	145	2,000	2,000	residenziale	31,000	310	0.37	0.39
	ex P.di L.Montebevara	agricolo	40,000	1,000	10	5	43,000	32,000	residenziale	33,000	330	0.03	0.83
	Zona ovest dx Senio consolidate	residenziale	37,000	38,000	380	118	6,000	6,000	residenziale	44,000	440	1.03	1.19
	Visano P.di L.Casenuove-Torretta	residenziale	21,000	16,000	160	53	1,000	1,000	residenziale	17,000	170	0.76	0.81
	Visano altre aree vs.Centro	residenziale	23,000	16,000	160	64	2,000	2,000	residenziale	18,000	180	0.70	0.78
totale		258,000	164,000	1,640	541	60,000	49,000		213,000	2,130	0.64	0.83	
3	Quadalto consolidato e storico	residenziale	41,000	34,000	340	85	1,000	1,000	residenziale	35,000	350	0.83	0.85
	P.di L. Bianconcini e residuo	residenziale	16,000	-	-	-	12,000	12,000	residenziale	12,000	120	0.00	0.75
	Zona produttiva Agricoop	produttiva	23,000	15,000	-	-	30,000	8,000	produttiva	23,000	-	0.65	1.00
	Zona nuove attrezzat.sportive	agricola	10,000	-	-	-	-	-	agricola	-	-	-	-
totale		90,000	49,000	340	85	43,000	21,000		70,000	470	0.54	0.78	
4	Zona residenziale e Servizi nord	resid./servizi	87,000	22,000	220	73	30,000	10,000	resid./servizi	32,000	220	0.25	0.37
	Parco pubblico della Fontana	parco	416,000	-	-	-	-	-	parco	-	-	-	-
totale		503,000	22,000	220	73	30,000	10,000		32,000	220	0.04	0.06	
5	Zona produttiva esistente nord	produttiva	51,000	86,000	-	12	8,000	19,000	produttiva	105,000	-	1.69	2.06
	Area depuratore nord	servizi	29,000	-	-	-	-	-	servizi	-	-	-	-
totale		80,000	86,000	-	12	8,000	19,000		105,000	-	1.08	1.31	
6	Visano P.di L. Palazzone	residenziale	11,000	10,000	100	13	-	0	residenziale	10,000	100	0.91	0.91
	altre aree	residenziale	68,000	13,000	130	14	2,000	2,000	residenziale	15,000	150	0.19	0.22
	campeggio	servizi	48,000	5,000	-	-	3,000	3,000	servizi	8,000	-	0.10	0.17
	totale		127,000	28,000	230	27	5,000	5,000		33,000	250	0.22	0.26
TOTALI U.T.O.E. SIST.TERRITORIALE CAPOLUOGO			1,170,000	485,000	3,790	998	153,000	116,000		601,000	4,550	0.41	0.51

U.T.O.E.	partizione	destinazione attuale	estensione tot. Area mq	CONSISTENZA ATTUALE			RESIDUA INSEDIABILITA' VECCHIO P.R.G. mc	NUOVA INSEDIABILITA' PREVISTA DAL P.S.		CONSISTENZA MAX. FUTURA PREVISTA		indice territ. attuale mc/mq	indice territ. previsto mc/mq
				volumetria attuale mc	vani teorici /100 mc n.	residenti stabili n.		mc	destinazione	volumetria tot.insed.	vani teorici tot.insed.		
7	Presia	agricola	36,700	-	-	0	90,000	70,000	produttiva	70,000		0.00	1.91
8	Calcinaia	agricola	76,700	4,000	40	0	57,000	36,000	resid.turistico	40,000	400	0.05	0.52
9	Misileo	resid.-misto agricolo	24,000 49,000	20,600	206	35	2,000	3,400 70,000	resid.-misto produttiva	24,000 70,000	240	0.86 0.00	1.00 1.43
		<i>totale</i>	<i>73,000</i>	<i>20,600</i>	<i>206</i>	<i>35</i>	<i>2,000</i>	<i>73,400</i>		<i>94,000</i>	<i>240</i>	<i>0.28</i>	<i>1.29</i>
10	Casetta di Tiara	resid-agricolo	10,000	14,000	140	7	0	4,000	residenziale	18,000	180	1.40	1.80
11	Cancelli Villaggio turistico	resid.turistico	122,000	15,000	150		3,000	10,000	resid.turistico	25,000	250	0.12	0.20
12	Piedimonte Campo Scuola	attr.ricreative											
TOTALI U.T.O.E. ESTERNE AL CAPOLUOGO			318,400	53,600	536	42	152,000	193,400		247,000	1,070	0.17	0.78
TOTALI U.T.O.E. INTERO TERRITORIO COMUNALE			1,488,400	538,600	4,326	1,040	305,000	309,400		848,000	5,620	0.36	0.57
di cui per residenziale + servizi per attività produttive				437,600 101,000	4,376 700	1,040	177,000 128,000	142,400 167,000		580,000 268,000			
Patrimonio edilizio altri nuclei e case sparse		utilizzato permanentemente utilizzato stagionalmente inutilizzato da recuperare		60,000 70,000	600 700	280	40,000	40,000		60,000 70,000 40,000	600 700 400		